



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 09/03/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 5

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n.59 rilasciata alla BLEU s.r.l. (P.I. 02233320692) con sede legale in Lanciano (CH) - Z.I. 66034, per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi cod. IPPC 5.4, sita in Canosa di Puglia (BA), Contrada Tufarelle.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico-IPPC-AIA, ing. Gennaro Rosato

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07 ai dirigenti f.f.

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella dell'Ufficio IPPC/AIA inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata come AIA;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- L. 244/07 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e s.m.i.;

- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;

- Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28 dicembre 2006, n. 246. Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi. Adozione.

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n. 18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla BLEU s.r.l. con sede legale in Lanciano (CH), Z.I. 66034, per l'acquisizione dell' autorizzazione integrata ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi, sita in Canosa di Puglia (BA), Contrada Tufarelle, acquisita al protocollo del Settore n. 3454 in data 28 febbraio 2007;

vista la documentazione integrativa fornita dalla ditta in data 16 aprile 2007 prot. n. 6298 per la discarica in oggetto;

vista la comunicazione dell'Ufficio IPPC/AIA di avvio del procedimento in data 7 maggio 2007 prot. 7269;

visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 24 giugno 2007, sul quotidiano “Puglia”;

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58) presso la Provincia di Bari in data 26 settembre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici interessati nel procedimento;

preso atto: della I Conferenza dei servizi tenutasi in data 24 ottobre 2007 e dell'esame della documentazione integrativa richiesta nel corso dell'istruttoria, e del sopralluogo congiunto tenutosi presso l'impianto in data 29 febbraio 2008; eseguiti i successivi approfondimenti istruttori, e la II Conferenza dei servizi tenutasi in data 5 maggio 2008 (verbali agli atti dell'Ufficio).

Considerato la necessità di ulteriori approfondimenti sulla documentazione integrativa rimessa dal

gestore, veniva convocata una segreteria tecnica su base provinciale in data 7 luglio 2008, nella stessa si concordava di richiedere i seguenti ulteriori approfondimenti che una volta pervenuti a tutti gli Enti interessati sarebbero stati esaminati e discussi nella CdS conclusiva

- Individuazione della direttrice del flusso della falda mediante apposita Convenzione con l'Università degli Studi di Bari;
- Richiesta avanzata dalla Società Bleu srl in materia di deroga ai limiti del D.M. 3 agosto 2005 ed alla contestuale richiesta di sottocategoria ai sensi dell'art. 7 dello medesimo decreto da portare all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico Rifiuti Regionale per gli opportuni approfondimenti;
- Osservazioni avanzate dalla ASL/BAT alla Bleu srl con varie note (prot. 679/IP del 3/07/2008, prot. 443/IP del 8/04/2008, prot. 33/IP del 19/02/2008, prot. 1286/IP del 12/11/2007) anche in merito alla caratterizzazione dell'area della contrada "Tufarelle" ed alla effettuazione del monitoraggio così come previsto dalla normativa vigente.

Preso atto della nota prot. 4284 del 10 luglio 2008 del Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica con la quale veniva trasmesso il parere del Comitato Tecnico Scientifico tenutosi in data 9 luglio 2008 nel quale si rappresentava in sintesi che:

- La Ditta è tenuta a rielaborare il profilo finale di chiusura del progetto approvato riferendo tutte le quote al caposaldo di riferimento e che dovrà calcolare la volumetria residua come differenza tra il volume risultante dal suddetto profilo finale e quello risultante dal profilo di abbancamento di cui al rilievo più recente;
- In merito alla possibilità di ottenere l'autorizzazione in sottocategoria di cui all'art. 7 comma 1 lettera c del D.M. 3 agosto 2005 e contestuale richiesta di deroga ai limiti di accettabilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 10 del medesimo decreto, la necessità che, per ogni valutazione di acquisire il parere dell'Arpa Puglia che tenga conto, tra l'altro, della specificità del sito, della perdita di efficienza nel tempo dei presidi ambientali con particolare riferimento alle barriere impermeabilizzanti e di quanto espresso nei certificati di collaudo in merito alle caratteristiche costruttive della discarica, inclusa la geometria del sito e la permeabilità del pacchetto di impermeabilizzazione;
- Le modalità operative della discarica non essendo conformi alla corretta gestione delle attività in D15, così come previsto anche dal D.Lgs. 152/06, il gestore potrà, nel caso di sospetta incompatibilità dei rifiuti con i criteri di accettabilità e/o nel caso di controlli a campione, depositare i rifiuti in questione in una zona della discarica opportunamente segnalata ed allestita nonché non interessata da attività di coltivazione, coprendoli con un telo per il tempo strettamente necessario alle determinazioni analitiche da eseguire. In caso di difformità il carico dovrà essere respinto nella sua interezza.
- In merito alle garanzie finanziarie da prestare, fermo restando che l'Ufficio IPPC/AIA di concerto con la Provincia di Bari dovrà effettuare una valutazione di congruità e conformità delle stesse già prestate (in accordo con il regolamento regionale), il calcolo per le garanzie relative sia alla gestione operativa e che a quella post-operativa, dovrà essere effettuato sui volumi complessivamente autorizzati;
- Le prescrizioni generali sul conferimento e quelle operative di chiusura e post-chiusura tutte riportate nell'allegato tecnico "Allegato A" parte integrante del presente provvedimento.
- Che il certificato di collaudo relativo al III Lotto, essere rispondente alle prescrizioni di carattere generale n. 5 di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari che vincola l'abbancamento dei rifiuti nel III lotto alla presentazione dell'Atto di collaudo riferito all'allestimento delle opere di fondo cava.

Quanto sopra veniva comunicato alla Società in sede della Conferenza dei servizi conclusiva, tenutasi in data 10 luglio 2008.

Nell'occasione l'ARPA Puglia si riservava l'espressione del proprio parere sul piano di Monitoraggio e Controllo e per quanto attinente la deroga richiesta dal gestore, le valutazioni sull'Analisi di Rischio rivista e integrata alla luce delle precisazioni dettate dal predetto Comitato. Si prendeva atto infine dei

pareri espressi dagli Enti e in ultimo quello del Comune di Canosa di Puglia (in atti allegati) in ordine agli accorgimenti da adottare (Piano di Emergenza) nel caso di superamento dei limiti di guardia prefissati.

Considerato che la Società con nota prot n. 11393 del 8.8.2008 ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dal Comitato, e che quest'ultimo ha proceduto all'analisi approfondita delle medesime rilasciando il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Canosa di Puglia (Ba) alla C.da Tufarelle è costituita da I, II e III lotto per un volume netto abbancabile di 865.000 mc circa e IV lotto per un volume netto abbancabile di 600.000 mc circa, come da progetti approvati; per un volume totale discarica 1.465.000 mc;

Fermi restando i volumi abbancabili autorizzati espressi al punto precedente, il profilo di chiusura finale è quello individuato dai progetti approvati, comprensivo di pacchetto di chiusura adeguato al D.Lgs. 36/2003, con la quota massima di chiusura non superiore a quella indicata nelle tavole allegata ai progetti approvati. Di tali quote devono essere fornite quelle assolute s.l.m.

La capacità netta residua di volume utile all'attività di smaltimento, fino al raggiungimento del profilo finale di abbancamento, come da perizia allegata alla nota acquisita al prot. Ufficio n. 11393 del 8 agosto 2008, riportante il "piano quotato dell'area adibita a discarica al 30.06.2008" e "calcolo volumi rifiuti abbancati al 30.06.2008" è pari a:

- Volumetria residua netta abbancabile per il I, II e III lotto pari a circa 183.113,46 mc (alla data del 30 giugno 2008);
- Volumetria residua netta abbancabile per il IV lotto pari a circa 273.897,28 mc (alla data del 30 giugno 2008);
- Superficie complessiva discarica 58.914 mq;

Preso atto che l'ARPA Puglia con nota acquisita al prot. del Settore Ecologia n. 16068 del 13 novembre 2008, ha espresso parere favorevole sul Piano di Sorveglianza e Controllo con prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico A, parte integrante del presente provvedimento e che, per quanto attinente la deroga richiesta dal gestore, l'eventuale concessione della stessa dovrà essere esaminata successivamente sulla base delle valutazioni effettuate sull'Analisi di Rischio.

pertanto alla luce di tutto quanto sopra si ritiene di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di che trattasi riservandosi un eventuale atto integrativo di autorizzazione in merito alla concessione di deroga, richiesta dal gestore successivamente alle valutazioni da parte dell'ARPA sull'analisi di rischio attraverso una riunione di segreteria tecnica e/o eventuale, ove si rendesse necessaria, conferenza dei servizi ;

dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche indicate nello stesso;

dato atto che, ai fini dell' art. 4, comma 4 del precitato D.Lgs. n. 59/2005 sono soddisfatti i requisiti tecnici di detto decreto, poiché soddisfatti quelli di cui al D.Lgs. n. 36/03;

Preso atto che il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato

2 del D.Lgs n. 59/05”;

Dato atto che l'allegato tecnico “Allegato A”, parte integrante del provvedimento, contiene :

- Paragrafo 1.0: Identificazione dell’Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 5.1: Rifiuti conferibili in discarica;
- Paragrafo 5.2: Prescrizioni generali sul conferimento;
- Paragrafo 5.3: Prescrizioni operative di chiusura e post chiusura
- Paragrafo 6.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 8.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 9.0: Recupero energetico;
- Paragrafo 10.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 11.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 12.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 13.0: Rischio di incidente rilevante;

dato atto che sebbene l’impianto di recupero energetico del biogas è gestito dalla Marco Polo Engineering SpA, le relative prescrizioni contenute nell’Allegato tecnico “Allegato A” parte integrante della presente autorizzazione dovranno essere rispettate dalla Società Bleu Srl;

dato atto che il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni 6 anni ai sensi del D.Lgs n. 59/05 art. 9 comma 3;

dato atto che il D.Lgs n. 59/05 all’articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con Decreto Ministeriale;

dato atto che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06 la Giunta Regionale ha disposto che nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell’importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

dato atto che l’impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da prestare a favore della Provincia di Bari nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell’ammontare sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Bleu s.r.l (P.I. 02233320692), con sede legale in Lanciano (CH), Z.I. 66034, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs. n. 59/2005 relativa all'impianto: "Discarica per rifiuti non pericolosi", (codice IPPC: 5.4), sita in Canosa di Puglia (BA), contrada Tufarelle, in catasto rispettivamente al foglio di mappa n. 77 (Comune di Canosa) particelle nn. 184, 186, 188, 198, 232, 185, 432, 417 e 418, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all' Allegato A, composto di n. 37 (trentasette) facciate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. di dare atto che la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Canosa di Puglia (Ba) alla C.da Tufarelle è costituita da:

- I, II e III lotto per un volume netto abbancabile di 865.000 mc circa e IV lotto per un volume netto abbancabile di 600.000 mc circa, come da progetti approvati; Volume totale discarica 1.465.000 mc;
- Fermi restando i volumi abbancabili autorizzati espressi al punto precedente, il profilo di chiusura finale è quello individuato dai progetti approvati, comprensivo di pacchetto di chiusura adeguato al D.Lgs. 36/2003, con la quota massima di chiusura non superiore a quella indicata nelle tavole allegate ai progetti approvati. Di tali quote devono essere fornite quelle assolute s.l.m.
- La capacità netta residua di volume utile all'attività di smaltimento, fino al raggiungimento del profilo finale di abbancamento di cui al punto precedente, come risulta da perizia in atti, di cui alla nota prot. Ufficio Ecologia Regione Puglia n. 11393 del 8 agosto 2008, riportante il "piano quotato dell'area adibita a discarica al 30.06.2008" e "calcolo volumi rifiuti abbancati al 30.06.2008", in atti, è di:

Volumetria residua netta abbancabile per il I, II e III lotto pari a circa 183.113,46 mc (alla data del 30 giugno 2008);

Volumetria residua netta abbancabile per il IV lotto pari a circa 273.897,28 mc (alla data del 30 giugno 2008);

- Superficie complessiva discarica 58.914 mq;

3. ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale di progetto autorizzato, come meglio specificato al precedente punto 2, e comunque per la durata massima di 6 anni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

5. che la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del provvedimento medesimo, secondo tempi e modalità ivi indicate;

6. che il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni 6 anni;

7. che la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Bari, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18.

Tali garanzie devono essere prestate entro 60 giorni dal rilascio dell'A.I.A. in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del precitato R.R.

Per la definizione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bari, si fa riferimento ai parametri riportati al precedente punto 2, tenendo presente che la presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento.

8. dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 7, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;

9. la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le modifiche dell'impianto, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;

10. Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il settore Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Canosa di Puglia;

11. di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alla BLEU s.r.l. avente sede legale in Lanciano (CH) z.i. 66034;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Canosa di Puglia, all'ARPA Puglia, all'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari, alla ASL-BAT, ai Settori regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura;

13. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

15. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Canosa di Puglia;

16. l'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Bari e la Provincia di Bari nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento;

17. l' Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

18. Che le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico "Allegato A" parte integrante della presente autorizzazione dovranno essere rispettate dalla Società Bleu Srl, anche per l'impianto di recupero energetico del biogas sebbene lo stesso è gestito dalla Marco Polo Engineering SpA.

19. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC-AIA

